

STATUTO AICQ SICEV

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita l'"Associazione Italiana Cultura Qualità – Sistema di Certificazione e Valutazione", in seguito denominata AICQ Sicev. L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto.

L'Associazione e' apolitica e aconfessionale e non ha fini di lucro.

La durata dell'associazione è illimitata.

AICQ-Sicev aderisce alla federazione Aicq e definisce le proprie strategie in modo unitario con la stessa.

Articolo 2 – Scopo sociale

2.1 L'associazione effettua attività di valutazione della conformità di soggetti (a fronte di requisiti specificati in norme, specifiche o regole tecniche) e attività di riconoscimento, mantenimento e promozione delle competenze professionali, allo scopo di contribuire a migliorare la competitività e a promuovere il progresso tecnico ed economico, favorendo la libera circolazione dei soggetti. Pertanto l'Associazione provvede a verificare e riconoscere il rispetto e il mantenimento nel tempo, da parte dei soggetti, dei requisiti prescritti per la certificazione, la qualificazione e/o il riconoscimento delle competenze.

2.2 L'Associazione svolge le attività di certificazione sulla base di criteri conformi alle vigenti norme tecniche internazionali ed europee, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica ed opera in conformità alle regole europee e nazionali in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'Associazione effettua, inoltre, attività di valutazione e riconoscimento di attività formative finalizzate al conseguimento delle competenze necessarie a soddisfare i requisiti di certificazione e di qualificazione del personale nonché ogni altra attività propedeutica e collaterale non in contrasto con le regole e le norme di certificazione ed accreditamento, ivi comprese le attività svolte in attuazione dei riconoscimenti internazionali da parte di EFQM (European Foundation for Quality Management) e di EOQ (European Organization for Quality).

Articolo 3 - Compiti operativi

3.1 Le attività operative si sviluppano nell'ambito della strategia unitaria di Aicq e sono coordinate e coerenti con questa.

In particolare l'Associazione svolge i seguenti compiti operativi :

- verifica, con le più opportune forme di intervento, che i soggetti possiedano i requisiti prescritti e vigila sul mantenimento di tali requisiti nel tempo, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e sulla base di norme tecniche, guide applicative nazionali, europee ed internazionali nonché di regolamenti e prescrizioni proprie;
- istituisce specifici Registri, ciascuno per ogni tipologia di certificazione, qualificazione o riconoscimento della competenza e ne definisce le regole per l'accesso e la gestione complessiva;
- promuove il riconoscimento delle figure professionali;
- pubblica i propri regolamenti e le disposizioni attinenti alle attività di certificazione, l'elenco dei soggetti certificati e/o qualificati e/o riconosciuti nonché l'elenco dei corsi riconosciuti;

- collabora ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali operanti nello stesso settore ed intrattiene rapporti con enti analoghi, nazionali ed esteri, anche al fine di stipulare accordi operativi;
- realizza scambi culturali e specifiche attività in collaborazione con l'Associazione AICQ Nazionale, in particolare con il Comitato Tecnico Scientifico, e con le relative Associazioni AICQ Territoriali
- effettua attività di formazione permanente e di aggiornamento delle competenze nei confronti delle persone iscritte nei Registri;
- stabilisce un sistema di deontologia professionale, con le relative sanzioni, a cui devono attenersi gli iscritti ai Registri.

3.2 L'associazione, al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, purché non in contrasto con le norme o le regole relative alla certificazione e quelle relative al riconoscimento, mantenimento e promozione delle competenze.

Articolo 4 – Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Milano.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere succursali o uffici amministrativi ovvero di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea degli associati deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 5 – Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci fondatori, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- soci onorari;
- soci ordinari.

Articolo 6 – Soci onorari

Possono essere soci onorari Ministeri, Enti, Istituti od Associazioni, pubbliche o private, che svolgono attività rilevanti nei settori in cui opera l'associazione e che siano interessate a farne parte.

Articolo 7 – Soci ordinari

7.1 Sono soci ordinari l'associazione AICQ nazionale e le associazioni AICQ Territoriali che lo richiedano. **7.2** L'ammissione di un nuovo socio, dopo la costituzione dell'Associazione, avviene attraverso la richiesta di ammissione presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza in capo all'aspirante socio dei soli requisiti oggettivi, per i soci ordinari, e ne propone l'ammissione all'Assemblea che delibera. Per i soci onorari, invece, l'Assemblea delibera sulla base di una valutazione discrezionale e di gradimento delle finalità statutarie e dei requisiti morali, di rappresentatività, affidabilità e credibilità pubblica del richiedente.

7.3 In ogni caso la delibera negativa in materia di ammissione del Socio deve essere motivata.

7.4 Il nuovo socio ordinario dovrà versare il contributo di adesione, mentre i soci onorari sono esonerati sia dal versamento del contributo di adesione che del contributo annuale di gestione.

L'ammissione diviene operante, solo a seguito del pagamento del contributo di adesione e del versamento dell' eventuale contributo annuale di gestione.

Articolo 8 - Contributi associativi

8.1 I contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

8.2 I contributi associativi si distinguono in:

- contributi di adesione;
- contributi ordinari di gestione;

- contributi straordinari volontari, a fondo perduto o rimborsabili senza interessi, secondo quanto stabiliti dalle apposite delibere di accettazione del Consiglio Direttivo.

8.3 I soci sono tenuti a versare all'associazione un contributo di adesione "*una tantum*" al momento in cui entrano a farne parte, in misura proporzionale al numero dei loro associati, ed un eventuale contributo annuo di gestione, anch'esso proporzionale al numero degli associati; la misura dei suddetti contributi viene determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

8.4 Gli eventuali contributi di gestione devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

9.1 La qualifica di socio puo' venir meno:

- per estinzione dell'ente associato;
- per recesso, che potra' deve essere esercitato secondo le forme previste dallo Statuto;
- per decadenza;
- per delibera di esclusione;

a) Il recesso si verifica quando l'associato presenta le dimissioni da socio. Il diritto di recesso puo' essere esercitato in ogni momento da qualunque socio. Il socio che recede e' obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo associativo anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente.

Il recesso ha effetto a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui viene esercitato, purché la comunicazione scritta pervenga almeno tre mesi prima di tale data.

b) La decadenza e' ratificata dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo e si verifica allorche':

- il socio non provveda al versamento dei contributi associativi prescritti;
- il socio perda i requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione,

c) L'esclusione e' adottata mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci e sentito il parere del Consiglio Direttivo, per tutti i soci:

- che intraprendano azioni contrastanti con gli interessi dell'associazione;
- che infrangano gravemente le norme previste dal presente Statuto.
- che facciano parte di organismi le cui finalita' sono contrapposte a quelle dell'associazione;
- che si trovino in grave e palese contrasto con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi dell'associazione.

9.2 Il provvedimento di decadenza o di esclusione e' comunicato per iscritto con raccomandata A.R. o mezzo equivalente ed ha effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del socio.

Il socio decaduto o escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo associativo.

Articolo 10 - Diritti ed obblighi del socio

10.1 L'ammissione all'associazione implica l'esercizio dei diritti e l'osservanza degli obblighi che derivano dalle norme del presente Statuto, nonche' l'accettazione e l'osservanza delle decisioni regolarmente deliberate dagli Organi dell'associazione.

10.2 I Soci possono esercitare i loro diritti, compreso l'esercizio del voto in assemblea, solo se in regola con il versamento dei contributi associativi; essi sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente all'associazione ogni cambiamento di denominazione, sede o domicilio, o la sostituzione di rappresentanti o delegati.

10.3 All'atto dell'ammissione i Soci si intendono vincolati all'associazione e successivamente di anno in anno fino a che non abbiano esercitato il recesso.

10.4 Nei casi di decadenza od esclusione previsti dall'articolo 9 resta fermo l'obbligo per il Socio di corrispondere l'eventuale contributo associativo inerente all'anno sociale in corso.

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione

11.1 Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- dal fondo patrimoniale di dotazione, costituito dal versamento dei contributi di adesione dei soci ordinari;
- dalle riserve e dagli avanzi di gestione che si dovessero realizzare;
- dai contributi straordinari deliberati con lo scopo di aumentare il patrimonio sociale;
- dai beni acquistati o pervenuti da privati ed Enti;
- dalle contribuzioni liberali e dalle donazioni di soci o di terzi;
- dai crediti e dalle disponibilita' liquide esistenti dopo il pagamento dei debiti.

11.2 E' fatto tassativo divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

11.3 I soci, sia onorari che ordinari, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente, neppure in caso di scioglimento, secondo quanto stabilito nel successivo art. 26

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato di certificazione;
- il Comitato di salvaguardia della Imparzialità.

Articolo 13 - Assemblea generale dei Soci

13.1 L'Assemblea e' la riunione in forma collegiale di tutti gli associati, ordinari ed onorari.

Essa rappresenta l'universalita' degli associati ed e' sovrana nelle deliberazioni riguardanti l'attivita' sociale ad essa sottoposte.

13.2 I soci ordinari, in regola con il versamento dei contributi associativi dell'anno in corso (o, se non ancora deliberate, dell'anno precedente) e risultanti dall'elenco o libro dei soci aggiornato alla data di convocazione dell'assemblea stessa, partecipano all'assemblea con voto deliberativo.

I Soci ordinari hanno diritto ad un numero di voti pari al numero dei loro associati, determinato annualmente al termine di ogni anno solare, secondo le modalita' di seguito indicate.

In particolare ogni Socio è tenuto a comunicare in forma scritta al termine di ogni anno solare al Consiglio Direttivo il numero dei propri associati allegando, ove richiesto, copia della relativa documentazione; il Consiglio Direttivo procederà, sulla base delle comunicazioni ricevute dai singoli Soci a redigere apposito elenco relativo all'attribuzione dei diritti di voto ed a riportarlo sul relativo Libro sociale.

Per convenzione il numero di Soci di Aicq nazionale è pari al numero di soci di tutte le territoriali anche non aderenti ad Aicq Sicev

13.3 I soci onorari partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

13.4 L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o su delibera del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta da inoltrare, anche per via telegramma o telefax, a tutti i soci almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa; nei casi di urgenza il preavviso puo' essere ridotto a non meno di cinque giorni.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza ed altresì l'indicazione dell'eventuale seconda o ulteriore convocazione.

13.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere elevato a centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Nella riunione annuale l'assemblea viene relazionata dal Consiglio Direttivo.

13.6 E' ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega scritta; i soci ordinari possono però farsi rappresentare solamente da un altro socio ordinario.

Ciascun socio non può ricevere più di 2 deleghe

13.7 L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento o in caso di assenza od impedimento dal Consigliere anziano.

Il Presidente dell'Assemblea dispone la verifica del diritto al voto in assemblea e della regolarità delle deleghe.

Il Presidente inoltre conduce e modera il dibattito secondo quanto stabilito dall'Ordine del giorno e provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea.

Il Segretario provvede a redigere il verbale della riunione contenente le deliberazioni assembleari.

Articolo 14 - Materie demandate all'Assemblea dei soci

14.1 L'assemblea degli associati delibera sulle seguenti materie:

in sede ordinaria:

- a) nomina e revoca il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Proviviri.
- b) esamina ed approva, il Bilancio annuale preventivo ed il Bilancio annuale consuntivo;
- c) esamina e delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.
- d) delibera le azioni di responsabilità contro amministratori o liquidatori;
- e) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera l'esclusione e ratifica la decadenza dei soci.

14.2 In sede straordinaria:

- g) modifica lo Statuto associativo;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea in sede ordinaria e' validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà dei soci;
- in seconda o ulteriore convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti;

e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

15.2 L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia rappresentata almeno la metà dei soci, e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei soci, se trattasi di deliberazioni diverse dallo scioglimento dell'Associazione;
- con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti dei soci, se trattasi di deliberazione concernente lo scioglimento dell'Associazione.

15.3 Ciascun socio, presente in proprio o rappresentato per delega, esprime un numero di voti determinato ai sensi del precedente articolo 13.2.

15.4 Le deliberazioni sono approvate in modo palese.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

16.1 Al Consiglio Direttivo e' demandata la gestione dell'associazione per tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle di competenza esclusiva di altri Organi dell'Associazione.

16.2 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione e' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente di Aicq è membro di diritto del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci potrà inoltre procedere alla nomina di altri due Consiglieri aventi requisiti di specifica competenza tecnica, designati dal Consiglio Direttivo; in tal caso il Consiglio Direttivo sarà composto da sette membri.

16.3 I consiglieri durano in carica tre esercizi, salva revoca motivata da parte dell'Assemblea; i Consiglieri sono rieleggibili.

16.4 Il Consiglio Direttivo decade quando viene meno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Presidente, in tale caso, provvede a convocare con urgenza l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

16.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale od altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente (o, in caso di assenza od impedimento dal Vice-Presidente) lo ritiene necessario o quando richiesto da almeno tre consiglieri.

La riunione deve essere convocata mediante comunicazione scritta da inoltrare, anche per via telegramma, telefax o e-mail, a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data stabilita.

In casi di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata tramite telegramma, telefax o posta elettronica (in quest'ultimo caso con richiesta di conferma di ricezione, in mancanza della quale si provvederà all'invio tramite altro mezzo), almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima quello fissato per la riunione.

La convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I verbali delle riunioni devono constare per iscritto.

16.6 Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno una volta all'anno, entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea annuale degli associati per esaminare i rendiconti annuali dell'associazione (bilancio consuntivo e bilancio preventivo).

16.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.

16.8 Per la validità delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato di salvaguardia della Imparzialità

Articolo 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo:

- a) ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con finalità di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione ed il conseguimento delle finalità associative, tranne quelli riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi dell'Associazione;
- b) imposta e coordina l'azione a breve ed a lungo termine dell'Associazione e delibera sulle attività specifiche della stessa Associazione in linea con gli scopi statutari;
- c) elegge nel proprio ambito il Presidente;

- d) esamina e redige il Bilancio annuale preventivo ed il Bilancio annuale consuntivo, da sottoporre all'Assemblea;
- e) determina la misura dei contributi associativi;
- f) delibera sull'accettazione di contributi straordinari e di benefici e provvede a quanto altro necessario per la tutela del patrimonio associativo;
- g) richiede il parere del Comitato di salvaguardia della Imparzialità su schemi e regolamenti relative all'attività di certificazione e su qualsiasi altra questione ritenuta utile;
- h) individua le parti coinvolte in modo significativo nelle attività di certificazione, invita le organizzazioni rappresentative di tali parti a designare propri rappresentanti da inserire tra i membri del Comitato di salvaguardia della Imparzialità, verifica le designazioni pervenute e provvede a ratificare le nomine;
- i) nomina, su proposta del Presidente, e revoca un Direttore e, se opportuno, i Referenti di Schema di certificazione, determinandone le attribuzioni ed i compensi;
- l) determina gli eventuali emolumenti e rimborsi, da corrispondere ai componenti gli organi dell'Associazione;
- m) determina le tariffe per l'attività di certificazione, qualificazione e riconoscimento e, per altre eventuali attività dell'Associazione;
- n) esprime pareri all'Assemblea dei soci, ai sensi delle norme del presente statuto;

17.2 Nell'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti anche estranei all'Associazione, per i quali il Consiglio può stabilire e revocare incarichi, attribuzioni e compensi.

La scelta di consulenti ed esperti può anche essere delegata al Presidente.

17.3 Il Consiglio può costituire inoltre uffici periferici dell'Associazione o Delegazioni territoriali, aventi come scopo quello di rappresentare l'Associazione medesima ed agire nell'ambito delle attività e degli scopi di cui al presente Statuto.

Articolo 18 – Presidente del Consiglio Direttivo

18.1 Il Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, tra i membri eletti dall'assemblea.

La durata della carica è uguale a quella del Consiglio Direttivo.

Il Presidente che ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

18.2 Il Presidente ha funzioni di legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di soci e di terzi, anche in giudizio ed ha i relativi poteri di firma degli atti dell'Associazione stessa, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che deve essere convocato per le materie di sua competenza previste dallo Statuto; ha altresì funzioni di rappresentanza istituzionale e politica.

18.3 Il Presidente, inoltre:

- a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e sulla osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne dirige la discussione, ne determina le modalità di votazione e firma, unitamente al segretario, i relativi verbali;
- c) esercita tutti gli atti e le funzioni previsti dal presente Statuto o che gli vengono conferite dal Consiglio Direttivo;
- d) promuove e sostiene azioni in giudizio in nome dell'Associazione, sia esso attore o convenuto, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione; si costituisce parte civile nei processi in cui l'Associazione sia offeso

dal reato; rappresenta legalmente l'Associazione anche in sede stragiudiziale; nomina e revoca avvocati e procuratori speciali determinandone i poteri; transige controversie;

- e) rende esecutive, firmando i relativi documenti insieme al Direttore, le decisioni relative al rilascio, estensione, riduzione, rinnovo, sospensione e revoca della certificazione.

In caso di impedimento, le mansioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

Il Presidente può delegare, previa approvazione del Consiglio Direttivo, un altro consigliere a svolgere una o più delle funzioni di cui sopra.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non possono assumere, contemporaneamente, la funzione di Direttore.

Articolo 19 – Comitato di Certificazione

19.1 Il Comitato di Certificazione opera in materia di certificazione dei soggetti, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento, in conformità con quanto disposto dalle specifiche procedure interne.

19.2 Il Comitato di Certificazione è costituito dal Direttore dell'Associazione e dai Referenti di Schema di certificazione, nominati dal Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato di Certificazione devono possedere la necessaria competenza tecnica e procedurale, garantire indipendenza di comportamenti ed imparzialità di giudizio.

Per ciascun membro del Comitato sono individuate le competenze tecniche specifiche nei diversi settori di intervento.

In particolare, il Comitato di Certificazione:

- individua, all'interno del Comitato, assegnando specifica delega, un Responsabile delle decisioni relative alla certificazione, garantendo, per ogni Schema, la necessaria competenza ed indipendenza;
- predispone, aggiorna e verifica schemi, regolamenti, procedure e prescrizioni in genere che regolano l'attività di certificazione;
- riesamina l'attività svolta con particolare attenzione a quella che ha dato luogo a reclami, ricorsi e altri eventuali contenziosi.

19.3 Le riunioni del Comitato di Certificazione sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei componenti e non è ammessa delega; è tuttavia consentita la presenza mediante mezzi di telecomunicazione.

19.4 Le decisioni sono valide quando vengono approvate da almeno i due terzi dei presenti.

19.5 Il Responsabile delle decisioni, esaminate le singole pratiche e in base alle proposte delle Commissioni d'esame, decide, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca delle certificazioni.

Al fine di garantire flessibilità ed assicurare le necessarie competenze, i Responsabili delle decisioni di certificazione possono essere affiancati, per le attività istruttorie su specifiche pratiche, con esperti tecnici esterni.

I Responsabili delle decisioni non devono aver partecipato ad alcuna fase dell'iter di certificazione (in particolare non possono essere stati Commissari d'esame) e non possono prendere alcuna decisione relativa a soggetti con cui abbiano avuto rapporti di lavoro, di qualunque tipo, come dipendenti, consulenti o collaboratori, negli ultimi tre anni.

19.6 Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la costituzione di eventuali altri Comitati di Certificazione in relazione alle specifiche esigenze dell'Associazione.

Articolo 20 – Comitato dei Probiviri

20.1 Il Comitato di Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Comitato devono essere persone dotate di elevati requisiti di competenza tecnica, professionalità ed autonomia.

20.2 Il Comitato dei Probiviri ha il compito di esaminare e decidere in materia di reclami, ricorsi e altri contenziosi avverso le deliberazioni assunte in materia di certificazione.

20.3 Il Comitato opera in conformità a quanto disposto da apposite procedure interne.

20.4 Il Comitato dei Probiviri per valutare il ricorso ha accesso a tutta la documentazione disponibile presso l'Associazione; se necessario, può procedere ad audizione del ricorrente, di ogni altra parte interessata nonché di esperti esterni.

Il Comitato dei Probiviri, inoltre, sorveglia e verifica il rispetto delle regole di deontologia professionale da parte degli iscritti ai Registri, con le modalità definite dal Regolamento.

20.5 Il Comitato ha la responsabilità di applicare le sanzioni previste in caso di inosservanza del sistema di deontologia professionale.

20.6 I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui nel corso del mandato un membro venga a cessare, l'Assemblea provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina del Comitato, per la durata residua del mandato.

20.7 Il Comitato dei Probiviri è convocato, ogni volta che sia necessario, dal proprio Presidente.

20.8 Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e non è ammessa delega: è tuttavia consentita la presenza mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei membri in carica.

20.9 Il Consiglio Direttivo viene tempestivamente informato sui ricorsi, sui reclami e sulle decisioni del Comitato dei Probiviri.

Articolo 21 - Comitato di salvaguardia della Imparzialità

21.1 Il Comitato di salvaguardia della Imparzialità è composto dai rappresentanti delle parti coinvolte in modo significativo nelle attività di certificazione con le modalità riportate all'articolo 17 lettera h).

21.2 Ha il compito di fornire indirizzi in merito allo sviluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative riguardanti il buon funzionamento delle attività di certificazione, nonché di garantire la trasparenza, l'imparzialità, la riservatezza e l'indipendenza del modo di operare dell'Associazione.

Il Comitato non ha la possibilità di intervento sui singoli atti.

21.3 In particolare il Comitato deve:

- fornire assistenza sullo sviluppo della politica dell'associazione relativamente all'attività di certificazione,
- contrastare ogni tendenza da parte dell'associazione di fare prevalere interessi economici o di altro tipo sui principi della certificazione;
- fare le opportune verifiche almeno annualmente sul rispetto dei principi della certificazione.

21.4 La composizione del Comitato di salvaguardia della Imparzialità, la sua autorità e responsabilità devono essere documentati e devono essere tali da garantire:

- una rappresentanza bilanciata delle parti interessate senza che predominino singoli interessi;
- l'accesso alle informazioni necessarie a svolgere il proprio compito;
- il suo diritto ad informare gli organismi competenti interni od esterni all'associazione nel caso non vengano rispettate dall'associazione le proprie raccomandazioni, rispettando comunque i principi di riservatezza relativi ai clienti.

Il Comitato di garanzia elegge il Presidente fra i propri membri. Il Presidente presiede le riunioni e le convoca con frequenze congrue rispetto alle attività necessarie.

Articolo 22 – Direttore

22.1 Al Direttore dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, oltre alle funzioni esplicitamente attribuite dal Consiglio Direttivo medesimo, spettano le seguenti attribuzioni:

- a) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) assicurare la gestione tecnica e amministrativa dell'Associazione conformemente agli atti approvati dagli organi dello stesso esercitando tutte le funzioni e curando tutti gli adempimenti connessi;
- c) predisporre la documentazione relativa alle delibere in materia di rilascio, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca delle certificazioni, qualificazioni e riconoscimenti, nonché quelle relative a provvedimenti e sanzioni a carico dei Soggetti iscritti nei Registri;
- d) assistere il Presidente nello svolgimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza;
- e) presiedere le riunioni del Comitato di certificazione
- f) partecipare alle riunioni del Comitato di salvaguardia della Imparzialità.

22.2 Il Direttore svolge altresì la funzione di Rappresentante della Direzione nell'ambito del sistema di gestione per la qualità dell'associazione, ai sensi della normativa applicabile.

Salvo decadenza immediata, il Direttore non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo nè, tanto meno, essere eletto Presidente.

Articolo 23 – Esercizio sociale e bilancio

23.1 Fatto salvo il primo esercizio, gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 L'Associazione deve redigere ed approvare annualmente un Bilancio consuntivo ed un Bilancio preventivo secondo le disposizioni del presente Statuto. Il Bilancio consuntivo deve essere sottoscritto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Pubblicazioni

L'Associazione rende pubblica ogni informazione utile relativa all'attività svolta ed alle certificazioni o attestazioni rilasciate. L'Associazione diffonde, infine, con strumenti idonei, pubblicazioni di carattere tecnico in materia di certificazione delle persone ed attività correlate.

Articolo 25 – Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.

Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 – Clausola compromissoria

27.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione in relazione al presente Statuto, sua interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, nonché in riferimento ad ogni diritto disponibile relativo al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

27.2 Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

27.3 Gli arbitri così nominati designeranno tra loro il Presidente del Collegio arbitrale.

27.4 La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

27.5 Il collegio arbitrale così nominato deciderà, anche a maggioranza, secondo diritto, senza obblighi di procedura e di deposito del lodo ma rispettando il principio del contraddittorio, entro 60 giorni dalla accettazione della nomina.

27.6 Le parti dichiarano e riconoscono sin d'ora che la decisione pronunciata dal collegio arbitrale sarà irrevocabile, inappellabile ed immediatamente esecutiva e sarà dalle medesime considerata ed eseguita come manifestazione della propria volontà negoziale.

27.7 Le spese arbitrali saranno ripartite in misura uguale fra le parti, salva la diversa decisione del collegio arbitrale.

Articolo 28 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia associativa.